



COMUNE DI BENE VAGIENNA
Provincia di Cuneo

SERVIZIO DI GESTIONE MICRO NIDO COMUNALE
PER GLI ANNI 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028.

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

Il presente Disciplinare di gara riporta le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di gestione del micro nido comunale situato in Bene Vagienna, Via XX Settembre n. 56.

Art. 1 - UTENZA

Il micro nido comunale è idoneo ad ospitare un massimo di 20 bambini, con età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.

Art. 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale e nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di offerta.

In generale, il Concessionario si impegna a:

- effettuare la gestione del micro nido comunale sulla base del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di offerta e redatto in conformità al presente Disciplinare di gara;
- rispettare pienamente, nella gestione ed organizzazione del servizio, quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia vigente;
- esporre copia dell'autorizzazione al funzionamento;
- garantire prioritariamente l'accesso al servizio ai bambini residenti nel comune di Bene Vagienna.

L'orario di permanenza del bambino nella struttura sarà concordato con la famiglia in relazione alle esigenze prioritarie del bambino, della famiglia stessa e a quelle del gruppo di bambini nel quale è inserito.

Il Concessionario si impegna inoltre a garantire quanto segue:

Progetto educativo ed organizzativo: il progetto redatto dal Concessionario, deve essere uniformato ai seguenti principi:

- a) gradualità dell'inserimento (prevedendo la costanza del riferimento educativo e la presenza dei genitori);
- b) attività adeguate all'età e finalizzate all'evoluzione del bambino in tutti gli ambiti esperienziali;
- c) accogliimento dei bambini e delle loro famiglie nel rispetto delle identità e delle differenze di cultura, di genere, di percorsi evolutivi, offrendo una globalità di situazioni ed esperienze caratterizzate da un forte tessuto relazionale;
- d) cura delle routines: accoglienza e commiato/bagno/pasto/sonno, nel rispetto dei tempi del bambino e delle sue esigenze di costruzione dei legami affettivi;
- e) cura delle relazioni con i genitori sia nella quotidianità che nei colloqui e nelle assemblee;
- f) organizzazione tale da prevedere la continuità e la costanza del personale di riferimento nel corso dell'anno educativo e la cura del progetto di accoglienza quotidiana dei bambini che utilizzino orari diversi garantendo l'identità della sezione;
- g) il progetto pedagogico relativo alla gestione del servizio deve promuovere la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

Art. 3 - PERSONALE

Il concessionario si obbliga ad impiegare, per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, una quantità di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente Disciplinare mantenendo il rapporto numerico adulto/bambino conforme a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di

sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.L.gs. 626/1994 e successive modificazioni.

Il concessionario dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci-lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.

Il concessionario si obbliga ad attuare nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni oggetto del presente Disciplinare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi vigenti al momento e per la località in cui si svolge il servizio.

Il concessionario si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche ai propri assistenti educatori, sostenendone direttamente ed interamente i relativi oneri economici.

Tra l'Amministrazione Comunale e il personale del concessionario non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.

L'impresa aggiudicataria riconosce l'estraneità del Comune a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'aggiudicataria medesima ed il proprio personale dipendente o socio-lavoratore.

L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri assistenti educatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante, ovvero il Comune, da ogni responsabilità.

Il Concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli assistenti educatori e in generale tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

Il concessionario ha l'obbligo di riassorbimento totale del personale attualmente impiegato.

Art. 4 - FUNZIONAMENTO ED ORARI

L'apertura del servizio di micro nido comunale è prevista dal mese di settembre al mese di luglio. La chiusura della struttura è prevista:

- durante il mese di agosto;
- nelle festività da calendario;
- nella giornata del Santo Patrono.

Art. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata di quattro anni a decorrere dal mese di ottobre 2024.

Art. 6 – CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE

L'importo a base d'asta soggetta a ribasso è determinato in Euro 26.600,00.

L'appalto è aggiudicato mediante richiesta di offerta tramite procedura negoziata sul MEPA.

Gli importi contrattuali, vincolanti per le parti, sono quelli derivanti dall'applicazione del ribasso unico sul prezzo a base d'asta.

Le rette verranno corrisposte dalle famiglie degli utenti direttamente al Concessionario.

Si precisa inoltre che nulla è dovuto dal Comune al Concessionario per eventuali utenti in tutto o in parte morosi. In caso di morosità il Concessionario potrà attivare tutte le misure legittime per il recupero del suo credito, ad esclusione della dimissione dell'utente dal micro nido comunale.

Il Concessionario inoltre non dovrà al Comune un canone per la messa a disposizione dei locali comunali per lo svolgimento del servizio di gestione del micro nido comunale per l'intera durata contrattuale.

Art. 7 - UTILIZZO DELL'IMMOBILE IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE

Il Comune mette a disposizione del Concessionario per tutta la durata della concessione idonei locali situati nell'immobile di Via XX Settembre n. 56 – Bene Vagienna.

Saranno a carico del Comune tutti gli oneri indicati al successivo art. 11.

L'immobile, le attrezzature fisse e mobili, nonché gli arredi rimarranno di esclusiva proprietà del Comune; pertanto, i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Il Concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell'immobile messo a disposizione, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà del Comune, senza alcun ulteriore onere a carico del concedente e dovrà garantire l'efficienza e il funzionamento del micro nido comunale, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto, con l'Ufficio Tecnico comunale, analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti fissi e degli arredi. Alla scadenza il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

Al momento della riconsegna dell'immobile, sarà a carico del Concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dal Comune, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Il Concessionario dovrà impegnarsi a richiedere il controllo sanitario dell'ASL.

Sono a carico del Concessionario tutte le utenze (luce, gas, telefono, internet, riscaldamento, ecc...) necessarie per il funzionamento del micro nido comunale. Il Comune si impegna ad elargire annualmente al Concessionario una somma a copertura forfettaria di tale costo; il Concessionario si impegna a mantenere invariate per tutto il periodo di gestione del micro nido comunale le tariffe richieste alle famiglie per l'iscrizione degli infanti, fatto salvo l'adeguamento istat.

Art. 8 - ELABORATI TECNICI

A dimostrazione della propria capacità tecnica a gestire il micro nido comunale, ciascuna ditta concorrente alla procedura di affidamento dovrà presentare gli elaborati di seguito indicati:

- 1) il progetto educativo ed organizzativo, redatto in lingua italiana su carta intestata del proponente;
- 2) la relazione illustrativa dell'esperienza maturata nella gestione di micro nidi. Tale relazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) numero di anni di esperienza nel settore prima del 2024;
 - b) esperienza di sostegno all'handicap: la ditta specificherà se e quali tipi di handicap ha trattato nel corso della propria esperienza;
 - c) numero di micro nidi gestiti dal 2004 al 2024, con indicazione del numero medio annuo dei bambini iscritti nei singoli micro nidi gestiti in tale periodo temporale.

Art. 9 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta non dovrà essere superiore all'importo indicato come base d'asta, non dovrà contenere riserve o condizioni o modifiche anche parziali al Disciplinare di gara, non dovrà essere formulata per una sola parte dell'oggetto della concessione e non dovrà essere espressa in modo indeterminato.

Le imprese concorrenti saranno vincolate alla propria offerta per i 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della stessa.

Art. 10 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli elaborati tecnici verranno valutati nella loro globalità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, seguendo i punteggi sotto riportati, e a tal fine dovranno essere redatti in modo da illustrare nel dettaglio i seguenti aspetti:

1) Aspetti organizzativi della vita degli infanti in struttura massimo punti 35
(organizzazione degli spazi e della giornata tenendo conto delle particolari diverse esigenze dell'utenza (3 mesi – 3 anni); modalità e occasioni di coinvolgimento e collaborazione con le famiglie, promozione e visibilità del servizio sul territorio; modalità e collegamento con la rete educativa del territorio; idee o proposte particolarmente originali e meritevoli; ...)

2) Modalità di Gestione delle risorse umane massimo punti 30
(organizzazione dell'orario degli operatori della struttura: articolazione, principi e modalità; piano di aggiornamento e formazione permanente del personale; esistenza all'interno della ditta aggiudicataria di personale appositamente dedicato al coordinamento e all'aggiornamento; esistenza all'interno della ditta aggiudicataria di personale addetto alla verifica ed al controllo del servizio svolto rispetto agli obiettivi da raggiungere; piano organizzativo/descrittivo da cui risultino gli strumenti e le modalità individuate per garantire stabilità del personale impiegato nella gestione del servizio, con particolare riferimento alle figure educative; ...)

3) Gestione e organizzazione servizi massimo punti 20
(modalità di collaborazione tra il personale e supporto nel lavoro con i bambini; piano di svolgimento dei servizi pulizia e sanificazione: prestazioni, frequenze, metodologie, prodotti ed attrezzature usati; ...)

4) Esperienza maturata massimo punti 15
(numero di anni di esperienza nel settore prima del 2024; esperienza di sostegno all'handicap; numero di strutture simili gestite dal 2004 al 2024 e numero medio annuo dei bambini iscritti nelle singole strutture; ...).

Art. 11 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Compete al Comune:

1. la messa a disposizione di locali idonei e degli arredi necessari alle attività del micro nido comunale;
2. la copertura assicurativa dell'immobile da incendio;
3. le imposte, tasse e obblighi derivanti dalla gestione dell'immobile;
4. la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi, ad eccezione della manutenzione ordinaria corrente, come previsto all'art. 12 del presente Disciplinare di gara;
5. la manutenzione dell'area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione, ecc.);
6. la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne.

Art. 12 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Al Concessionario compete, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale:

1. assicurare l'esecuzione delle prestazioni descritte nel precedente articolo 2, nonché quelle offerte nel progetto educativo ed organizzativo, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini ammessi;
2. realizzare il progetto di gestione del servizio presentato in sede di presentazione di offerta e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, salvo diverse disposizioni o adeguamenti concordati preventivamente con il Comune;
3. identificare il contenuto e le caratteristiche delle prestazioni da erogare per soddisfare al meglio le esigenze e definire le modalità con cui si offrono;
4. sostenere ogni spesa inerente il personale (coordinatore, educatore ed ausiliario);

5. assicurare il riassorbimento totale del personale attualmente impiegato;
6. sostenere le spese di pulizia dei locali e dei materiali occorrenti;
7. fornire la dotazione di materiale didattico e di consumo idonea a realizzare il progetto educativo;
8. assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione;
9. organizzare l'attività educativa ed assistenziale;
10. effettuare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi con ciò quella necessaria a mantenere le attrezzature, gli arredi ed ogni altro materiale ivi custodito in perfetto stato d'uso;
11. effettuare la manutenzione ordinaria dell'immobile, comprendente anche la tinteggiatura dei locali e ogni eventuale piccola riparazione necessaria agli impianti (rubinetteria, prese elettriche, sanitari e accessori bagno e cucina);
12. effettuare l'eventuale integrazione di attrezzature da cucina (arredi e stoviglie varie) necessarie per il buon funzionamento del servizio di somministrazione pasti e la relativa richiesta dell'idoneità all'ASL competente;
13. sostenere le spese per acqua, energia elettrica, gas anche da riscaldamento, telefono e connessione Internet;
14. osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., ivi compreso la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
15. assicurare l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Art. 13 - PIANO DI SICUREZZA

Il Concessionario è tenuto a concordare con l'Ufficio Tecnico comunale un piano di sicurezza relativo alle attività da svolgersi nell'ambito della concessione stessa (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Tale piano deve contenere: l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività per i lavoratori e per gli utenti; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio o altre calamità); l'indicazione del personale del concessionario preposto alla sicurezza e alla gestione delle emergenze.

Art. 14 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune si impegna ad esercitare la funzione di controllo sul buon funzionamento del servizio, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione delle famiglie; si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Concessionario di tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo qualitativo il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Nei casi di particolare grave recidiva, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Il Comune può svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio, anche su segnalazione di terzi.

E' in facoltà del Comune ispezionare e controllare lo stato della sede, degli arredi e delle attrezzature in ogni momento.

Il Comune può inoltre attuare qualsiasi forma di controllo sulla gestione del servizio ed il concessionario è tenuto a fornire dati, reports e ogni altra informazione richiesta per l'esercizio della predetta attività di controllo.

Il Concessionario deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti.

La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare di gara, compete al Comune tramite il personale incaricato. A tale personale del Comune incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

Art. 15 - SUBCONCESSIONE

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione.

Art. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso la ditta aggiudicatrice venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui la ditta aggiudicatrice sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 17 - NEGLIGENZA E INADEMPIMENTO – CLAUSOLA PENALE

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Disciplinare di gara e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dall'art. 18 del Disciplinare di gara – Clausola risolutiva espressa, il Comune avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di Euro 150,00 a un massimo di Euro 300,00 per ogni violazione.

Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.

Art. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., ad esclusivo rischio e danno del Concessionario, oltre all'applicazione della clausola penale di cui al precedente art. 17 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora l'aggiudicatario:

- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- ometta o ritardi di fornire o sostituire uno dei prestatori di lavoro per più di due volte nel corso della concessione;
- sostituisca ripetutamente e senza adeguata motivazione il personale educativo;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di subconcessione e di cessione del contratto, salvo quanto previsto dai precedenti artt. 14 e 15.

Art. 19 - FALLIMENTO DELLA DITTA CONCESSIONARIA

In caso di fallimento della ditta concessionaria il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

Articolo 20 - RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii si informa che i dati forniti dai concorrenti e dall'appaltatore durante l'esecuzione del servizio sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura negoziata ed alla successiva stipulazione e gestione del contratto e l'ambito di diffusione dei

medesimi è quello definito dalla Legge n. 241/90 e s.m. e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

L'appaltatore si impegna ad osservare misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di diffusione dei dati personali e/o sensibili di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal Regolamento UE n.2016/679.

Articolo 21 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente rapporto contrattuale, la competenza esclusiva appartiene al Foro di Cuneo (Italia).

Articolo 22 – ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLE COMUNICAZIONI

La ditta aggiudicataria dovrà eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto il domicilio presso la sua sede individuata all'atto della stipulazione del contratto.

Le comunicazioni relative al rapporto di appalto dovranno essere effettuate al domicilio eletto in sede di stipulazione del contratto con le seguenti modalità:

- mediante posta elettronica certificata,
- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
- mediante consegna a mano dei responsabili della ditta al Comune.

Articolo 23 - RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.